

## **ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO**

**L'accREDITamento si colloca nel quadro delle indicazioni e dei criteri previsti da disposizioni regionali (LR 17/05), dal patto per il lavoro del 20/07/2015, dalla legge regionale n 13/2015 e dalle previsioni di quanto definito dalle norme nazionali (D.Lgs 150/2015)**

- ◆ Il "Sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro" è composto dall'Agenzia regionale per il lavoro e da soggetti accreditati.
- ◆ L'Agenzia regionale per il lavoro eroga i propri servizi attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'impiego".

La Regione disciplina l'accREDITamento ed i criteri di finanziamento dell'offerta di servizi.

Per proseguire nella discussione è indispensabile decidere i principali orientamenti del profilo di sistema, in particolare:

- Il grado di copertura territoriale dei soggetti accreditati;
- Il grado di copertura dei servizi erogati dai soggetti;
- La partecipazione o meno all'accREDITamento da parte dei soggetti pubblici già autorizzati all'intermediazione dal dlgs 276/2003 in quanto "ope legis".

Si ricorda che si potranno accREDITare in particolare per i servizi per l'intermediazione esclusivamente soggetti già autorizzati a livello nazionale o regionale.

Le prestazioni oggetto di accREDITamento sono quelle definite dalla dgr 1988/2009 con i necessari aggiornamenti e integrazioni con quanto definito dal dgls 150/15.

Si ricorda inoltre che la dgr 1988 /2009 definisce gli standard di riferimento dei servizi in termini di finalità e attività realizzabili , identifica gli utenti , le condizioni di erogazione, delinea i principali requisiti tecnici/ operativi/professionali necessari, esplicita parametri a cui uniformarsi e da garantire.

Per le persone con disabilità di cui alla legge 68/99 e per le persone fragili e vulnerabili di cui alla legge regionale n 14/2015 occorrerà inoltre definire i requisiti specifici dell'accREDITamento in considerazione del particolare target.